



SPORTELLO DEL CITTADINO

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 29, co. 1 lett. b) L. 31.12.12 n. 247, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, richiamata la delibera assunta in data 26.2.13, relativa all'istituzione dello Sportello per il Cittadino, di seguito denominato «sportello», adotta il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.

Lo sportello ha il compito di fornire un servizio di informazioni e orientamento per l'accesso alla giustizia e la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, nei limiti e con le modalità imposte dalla legge.

Art. 2 – Informazioni e orientamento per l'accesso alla giustizia.

1. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio, potrà avere ad oggetto, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'illustrazione sommaria, generica e non vincolante, delle possibili azioni giudiziarie esperibili per la tutela dei diritti ed interessi;
- b) l'illustrazione di chiarimenti e informazioni in materia di requisiti e condizioni per accedere alla difesa d'ufficio e al patrocinio a spese dello Stato.

2. Il servizio avrà altresì ad oggetto:

- a) l'illustrazione delle procedure esperibili di risoluzione alternativa delle controversie, anche tramite camere arbitrali, di mediazione o risoluzione alternativa eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell'Ordine in forza della previsione di cui all'art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) l'illustrazione dei vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

Art. 3 – Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati.

1. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio potrà avere ad oggetto:

- a) l'illustrazione sommaria e generale delle modalità di pattuizione del compenso;
- b) l'illustrazione delle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
- c) l'illustrazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico, quali il rispetto delle norme deontologiche e del principio di trasparenza da parte del professionista, la necessità di rendere noto il livello di complessità dell'incarico e di fornire informazioni utili in merito agli oneri ipotizzabili sino alla sua conclusione, nonché l'indicazione delle tariffe applicabili al caso, relative alla prestazione professionale offerta;
- d) l'illustrazione della possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine qualora vi sia mancanza di accordo con il proprio difensore al fine di raggiungere una conciliazione.

Art. 4 – Accesso al servizio.

1. Possono accedere allo sportello i soggetti italiani, comunitari, extracomunitari, nonché gli apolidi, aventi sede, residenza o domicilio nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine.
2. Coloro i quali non abbiano una buona conoscenza della lingua italiana dovranno essere accompagnati da una persona che faccia loro da interprete.
3. L'accesso allo sportello è assolutamente gratuito, sia per colui che accede al servizio, sia per il professionista che presta il servizio.
4. Il servizio prestato dallo sportello viene reso nei locali a disposizione del **Consiglio dell'Ordine, in Mantova, via Poma 11, nei giorni del lunedì dalle 10.00 alle 12.00.**
5. Al fine di usufruire del servizio l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità con la normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

Art. 5 – Elenco dei Professionisti dello sportello

1. Il servizio prestato dallo sportello viene reso dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, nonché dai Consiglieri a tal fine delegati e degli avvocati, che verranno iscritti in apposito elenco, che verrà pubblicato sul sito internet www.ordineavvocatimantova.it ed aggiornato semestralmente.
2. Ciascun professionista iscritto all'Albo degli Avvocati Mantova da almeno 5 anni, potrà presentare domanda di iscrizione unicamente per l'elenco tenuto dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, indicando i settori di attività per i quali intende prestare le attività per lo sportello. Il Consiglio potrà richiedere che il professionista dimostri di possedere una particolare e comprovata esperienza correlata alle materie relative alle sezioni per cui richiede l'iscrizione.

Art. 6 – Obblighi, divieti ed incompatibilità del professionista

Al professionista che svolge le attività di informazione e di orientamento di cui al presente regolamento nonché ai Colleghe che siano partecipi con lui di una società di avvocati e di una associazione professionale o che esercitino negli stessi locali (vedi C.D. art. 37 lett. II) è fatto divieto;

- a) di indicare il nominativo di singoli avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono state fornite informazioni o si è provveduto a fornire orientamento; laddove richiesto potrà fornire l'indicazione dei professionisti iscritti negli appositi elenchi (a mero titolo esemplificativo – gratuito patrocinio), lasciando all'utente la facoltà di scegliere l'avvocato cui rivolgersi;
- b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi, in relazione alla questione per cui sono state fornite informazioni o si è provveduto a fornire orientamento, se non siano decorsi almeno due anni dal momento in cui si è svolta l'attività di informazione e di orientamento;
- c) di assumere qualsivoglia incarico professionale da parte di chi abbia comunque beneficiato del servizio se non siano decorsi almeno due anni dal momento in cui si è svolta l'attività di informazione e di orientamento.

Il Consiglio dell'Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 5, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e di orientamento.

Art. 7 – Violazione del regolamento.

1. Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento, nonché di quello istitutivo dello sportello.

2. Possono comportare l'esclusione dall'elenco: la mancata presenza del professionista allo sportello senza giustificato motivo nel turno di riferimento; il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di informazione e di orientamento alla persona che accede al servizio; il venir meno dei requisiti di accesso all'elenco dei professionisti di cui all'art. 5 co. 1; la violazione dei divieti di cui al presente regolamento.

Art. 8 – Oneri.

1. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività dello sportello sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura fissata da ciascun Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 29, co. 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Tali oneri sono pertanto incorporati nel contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti all'albo.